



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica

Prot. n. 1070/UNAR

Roma, 16 novembre 2009

Al Presidente del Consiglio Regionale
Friuli Venezia Giulia
Piazza Oberdan, 6
Trieste

e p.c. All' ASGI - Associazione
Studi Giuridici sull'Immigrazione
Via Fabio Severo, 31
Trieste



OGGETTO: segnalazione errore materiale nel testo della nostra precedente nota (Prot. 905/Unar del 3.11.2009 - s. 3612 c. 342) avente ad oggetto: modifiche alla legge regionale n. 11/06 introdotte dall'art. 11, comma 13, legge regionale n. 12/09 : possibile violazione del principio di parità di trattamento.

Segnaliamo che per un errore materiale derivante da un refuso informatico il testo della nota inviata con Protocollo in oggetto indicato contiene, nella parte finale, due periodi, riportati di seguito, che vanno sostituiti con quelli che si indicano successivamente in grassetto:

“Da segnalare inoltre il possibile contrasto della norma in esame con altre norme regionali friulane che pure non costituiscono principi generali al pari dell'art. 9 del T.U., del testo unico immigrazione.

In particolare, la legge regionale 16/09 all' art. 41, in materia di assistenza sociale stabilisce : *“Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale...omissis”*: segnaliamo a questo

le